



NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E L'ASSOCIAZIONE «CHIESA D'INGHILTERRA»

Art. 4 (Allegato)

Istruzione religiosa nelle scuole

1. La Repubblica, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di avvalersi o non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni stessi o da coloro cui compete la responsabilità genitoriale su di essi. 2. L'insegnamento religioso è impartito con forme e modalità che non abbiano per gli alunni effetti discriminanti. 3. La Repubblica nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dall'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», il diritto di corrispondere alle richieste provenienti dagli alunni o dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività, da svolgersi in orario extrascolastico, s'inserisce, senza oneri per lo Stato, nell'ambito di quelle extracurricolari.

Versione in vigore dal 20 gennaio 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra»
Estremi	Legge 29 dicembre 2021, n. 240
Partizione	Allegato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/norme-per-la-regolazione-dei-rapporti-tra-lo-stato-e-l-associazione/allegato-art-4>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it